Rito telematico, tre canali per depositare cento atti

Tre canali alternativi per il deposito di circa cento atti del procedimento penale da parte dei difensori, fino a nuove disposizioni. Lo conferma il ministero della Giunuove disposizioni. Lo conferma il ministero della ciustizia con la circolare che fa chiarezza sul processo penale telematico: per gli atti indicati dal decreto ministeriale del 4 luglio 2023 i legali hanno a disposizione il deposito via Pec, la tradizionale modalità cartacea e il portale online attivo in via sperimentale. Il tutto fino al quindicesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti mancanti, da adottare entro il 31 dicem-bre. Sono esclusi dalle modalità alternative solo i po-chi atti elencati dall'articolo 87, comma 6 bis, del decrecom attieiencai dall'articolo 87, comma o bis, dei decreto legislativo 150/22: è imposto il deposito nel portale
per una serie di adempimenti in Procura come querele, denunce e nomina o revoca del difensore. Era stato
l'Ordine degli avvocati di Milano, fra gli altri, a chiedere a Via Arenula chiarimenti sulla possibilità di utilizare la negata elettronica certificata popostante l'avvio-

zare la posta elettronica certificata nonostante l'avvio del portale Pdp, per quanto in via sperimentale. Transizione in corso – La riforma prevede che entro fine anno il ministero della Giustizia debba adottare Transizione in corso - La riforma prevede che entro fine anno il ministero della Giustizia debba adottare due dm: uno con le specifiche tecniche per il deposito online, un altro che individua gli uffici giudiziari e i tipi di atti per cui si possono adottare anche modalità non telematiche per deposito, comunicazione o notifica, oltre a disciplinare la transizione al nuovo regime. In origine il dm 4 luglio individuava oltre cento atti da depositare solo online attraverso il portale Pdp a partire dal 20 luglio, ma su richiesta di avvocatie magistrati il successivo provvedimento del 18 luglio indica i tre canali alternativi consentendo il deposito anche attraverso il Pdp, attivo in via sperimentale. Ora Via Arenula specifica che le tre modalità, pec, cartaceo e portale, valgono per gli oltre cento atti indicati dal dm 4 luglio, «qualora non inclusi» nell'elenco di cui all'art. 87, co. 6 bis, del dlgs 150/22 (che comprende anche documenti, richieste e istanze previsti dalla norma sull'avviso all'indagato di conclusione delle indagini preliminari e l'opposizione alla richiesta di archivazione).

Impugnazioni di carta - In assenza di abrogazioni avvisa intanto la Corte di appello di Milano - resta in vigore la norma che impone di depositare copie cartacee delle impugnazioni: anche questa disposizione sarà operativa fino al quindicesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti mancanti. «Il personale di cancelleria - avverte la dirigenza dell'ufficio - è tenuto a presidiare tutti i canali - Pec, Pdp, sportelli - attraverso i quali possono essere depositati gli atti».



